OSSERVAZIONI DI WHYSOL-E SVILUPPO S.R.L. AL DCO 393/2022/R/EEL

Con il presente documento, Whysol-E Sviluppo S.r.l. intende trasmettere le proprie osservazioni in merito al documento di consultazione dell'ARERA del 2 agosto 2022 avente ad oggetto *"Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico"*.

- **Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard?**

In parte. Così come già descritto all'interno del DCO, l'individuazione delle tecnologie che saranno oggetto del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio è un passaggio fondamentale al fine di disegnare in modo efficace la struttura delle procedure competitive. Attualmente accumuli elettrochimici e pompaggi idroelettrici sembrano gli asset caratterizzati da miglior maturità tecnologica che verosimilmente prenderanno parte alle procedure competitive, tuttavia, queste due tecnologie risultano caratterizzate da parametri tecnici significativamente diversi che ne condizioneranno la partecipazione alle aste e l'operatività sui mercati. Pertanto, si ritiene fondamentale che, con largo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle procedure competitive, vengano chiaramente individuate le tecnologie abilitate alla partecipazione alle aste e che vengano definite le modalità con cui queste potranno essere poste in competizione tra loro creando un *level playing field*.

Inoltre, considerando le modalità illustrate al punto 2.55 del DCO con cui Terna individuerà le zone in cui verrà suddiviso il territorio nazionale ai fini della partecipazione alle aste, sembrerebbe possibile permettere agli operatori di partecipare alle procedure competitive per tramite di aggregati di unità della medesima tecnologia localizzate all'interno dello stesso perimetro rilevante. Questo tipo di partecipazione al mercato non comprometterebbe la gestione sicura del sistema in quanto la struttura zonale individuata dal TSO sarà definita tenendo in considerazione la configurazione attuale e prospettica della rete e dell'installato FRNP e, pertanto, all'interno di questi perimetri l'effetto sul sistema elettrico di immissioni e prelievi dovrebbe essere il medesimo indipendentemente dalla ripartizione sui diversi impianti. Questo tipo di partecipazione alle procedure risulta preferibile ad una partecipazione basata sul singolo asset in quanto lascerebbe agli operatori la libertà di ottimizzare il funzionamento degli asset, valutando efficacemente l'impatto delle movimentazioni richieste dal TSO sui singoli impianti, caratteristica particolarmente rilevante nel caso di batterie elettrochimiche la cui curva di degradation è strettamente dipendente dalle modalità di utilizzo sui mercati.

- **Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili?**

Si condivide la necessità di gestire in modo separato le procedure competitive per tecnologie caratterizzate da parametri tecnici significativamente diversi, come possono essere batterie elettrochimiche e pompaggi idroelettrici. Risulta tuttavia preferibile che ARERA riveda quanto previsto dall'art. 2.20 comma c) che illustra le modalità con cui le aste riservate alle tecnologie caratterizzate da tempo di realizzazione breve possono essere collegate alle aste riservate alle unità caratterizzate da tempo di realizzazione lungo. La formulazione dall'art. 2.20 comma c) sembra prevedere che il premio marginale risultante dalle procedure competitive di cui all'art. 2.20

comma b) debba essere inferiore al premio marginale risultante dalle procedure competitive di cui all'art. 2.20 comma a), tuttavia è necessario tenere in considerazione l'orizzonte temporale per il quale il sistema si impegna a riconoscere tale premio agli aggiudicatari di contratti, il quale sarà significativamente diverso in relazione alle tecnologie. Di conseguenza, sembrerebbe preferibile individuare una diversa modalità di calcolo del premio marginale massimo assegnabile nelle aste cui all'art. 2.20 comma b): questo dovrebbe essere calcolato moltiplicando il premio marginale risultante dalle procedure di cui all'art. 2.20 comma a) per il rapporto tra la durata del periodo di consegna dei contratti assegnati nelle medesime procedure e la durata del periodo di consegna dei contratti assegnati nelle procedure di cui all'art. 2.20 comma b). Questo tipo di aggiustamento del premio marginale permetterebbe di valutare in modo più efficace il costo per il sistema delle risorse approvvigionate, evitando la realizzazione di asset eccessivamente costosi e dando la possibilità al sistema di approvvigionarsi in un secondo momento di capacità di stoccaggio a prezzi più convenienti.

- **Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23 (obblighi per tutta la vita utile e possibile revisione del premio)?**

Vista l'impostazione del DCO, che definisce un meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio che mira a ridurre il rischio connesso alla realizzazione degli asset spostando il rischio mercato su soggetti terzi e spinge quindi gli operatori a richiedere in asta un premio in grado di remunerare interamente l'investimento, sembra corretto imporre obblighi agli operatori lungo l'intera vita utile degli asset. Questo tipo di regolazione permetterebbe di evitare che gli operatori catturino *windfall profit* al termine del periodo di applicazione degli obblighi dopo aver interamente recuperato il costo dell'investimento attraverso i premi ricevuti. Inoltre, risulta condivisibile la possibilità di revisione del premio nel periodo di consegna per gli asset caratterizzati da vita utile molto estesa, a condizione che vengano individuate con precisione le modalità e la frequenza di tali aggiustamenti prima dell'esecuzione delle aste mantenendo come importo minimo riconosciuto all'operatore la remunerazione definita in esito alle procedure.

- **Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto?**

Si condividono le modalità di messa a disposizione della capacità di stoccaggio a soggetti terzi; tuttavia, risulterebbe necessario considerare quanto già esposto in risposta al quesito numero 1 relativamente alla partecipazione alle procedure competitive attraverso aggregati di unità della medesima tecnologia localizzate all'interno della stessa zona rilevante. Questa modalità di partecipazione alle procedure competitive, come già illustrato in precedenza, permetterebbe all'operatore di gestire con maggior efficacia i propri impianti aumentando la *firmness* del meccanismo. Ovviamente, qualora questa soluzione venisse adottata sarebbe necessario modificare le modalità di definizione del profilo vincolante sui mercati da parte di Terna: queste dovrebbero essere infatti riferite all'aggregato e non al singolo impianto e sarà poi cura dell'operatore ripartire gli ordini di dispacciamento ricevuti da Terna tra le unità da lui controllate. Questo tipo di regolazione non modificherebbe la struttura del meccanismo ma permetterebbe una migliore gestione del rischio operativo per i soggetti che realizzano gli asset.

Inoltre, nel caso delle batterie elettrochimiche, considerando l'impatto delle modalità di gestione dell'asset sulla degradation e la vita utile dell'impianto, prima delle procedure competitive dovrebbero essere definite con precisione le modalità di utilizzo della capacità sui mercati da parte di Terna. Per l'operatore che si appresta a partecipare in asta, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dai contratti sull'intera vita utile dell'asset, risulta infatti necessario e fondamentale valutare la degradation lungo l'intero periodo di consegna: per tale motivo si richiede che vengano individuate le modalità di utilizzo dell'asset (massimo numero di cicli, profondità di scarica massima consentita, minimo livello di energia, etc.) che Terna dovrà rispettare per ogni aggregato di accumuli partecipanti al meccanismo.

- **Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio?**

Si condivide l'obbligo di partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento per gli asset partecipanti al meccanismo al fine di massimizzarne i benefici per il sistema. Tuttavia, il DCO non chiarisce sufficientemente le modalità con cui questi impianti potranno offrire servizi di dispacciamento e in che modo verranno remunerati: risulta non chiaro se gli operatori che gestiscono gli asset su MSD potranno trattenere eventuali margini risultanti dalla partecipazione a questo mercato o se questi dovranno essere interamente restituiti a Terna.

Più in generale, non si condivide l'impostazione degli obblighi di offerta di queste unità su MSD. In particolare, una partecipazione in questo mercato limitata da cap alle offerte dipendenti dall'andamento dei prezzi MGP e dalle caratteristiche dei singoli impianti potrebbe significativamente ridurre la concorrenza su questo mercato tra asset partecipanti al meccanismo di approvvigionamento della capacità e contemporaneamente ridurre lo spazio competitivo per le restanti UP. Questo tipo di regolazione andrebbe a modificare significativamente la struttura competitiva di MSD alterandone il segnale di prezzo, informazione che risulta necessaria per valutarne l'efficienza, soprattutto in situazioni di mancanza di trasparenza negli algoritmi che ne governano le dinamiche. Pertanto, risulta preferibile che la partecipazione a MSD di questi asset sia obbligatoria ma non vincolata da cap così che la struttura competitiva di questo mercato non venga modificata. D'altra parte, considerando il premio assegnato in asta, sarebbe opportuno prevedere un profit-sharing dei margini ottenibili su questo mercato tra operatore e sistema: in questo modo si spingerebbe l'operatore a lavorare in modo efficace sui mercati evitando casi di sovra-remunerazione degli asset.

Inoltre, relativamente alla partecipazione a MSD, l'articolo 2.36 del DCO prevede che Terna possa riservarsi bande di capacità per usi in potenza: sembra corretto prevedere questo tipo di fattispecie, tuttavia, considerando quanto illustrato in risposta al punto precedente, è necessario che gli utilizzi in potenza degli asset vengano adeguatamente regolati. Difatti, questi utilizzi sulla degradation dell'asset sembra necessario che, precedentemente lo svolgimento delle aste, vengano individuate le modalità di utilizzo dell'asset che Terna dovrà rispettare al fine di rendere l'operatore consapevole dell'impatto di questi servizi sulla vita utile del proprio asset.

- **Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie?**

Si condivide l'impostazione del sistema di garanzie, tuttavia, specialmente in presenza di asset caratterizzati da lunga vita utile, risulta necessario che l'ammontare delle garanzie sia dimensionato in modo ragionevole. Difatti, nel caso in cui si definisse un dimensionamento delle garanzie fortemente dipendente dalla vita utile degli asset queste potrebbero risultare eccessivamente onerose per l'operatore. Sarebbe pertanto preferibile definire modalità di dimensionamento delle garanzie solo parzialmente legate alla durata dei contratti.

- **Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare violazione degli obblighi contrattuali?**

Una più precisa valutazione degli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali potrà essere svolta solo dopo la pubblicazione del regolamento completo relativo alle penali. In generale, risulta condivisibile l'impostazione del sistema di penali ma è necessario che queste non si applichino nel caso di eventi di forza maggiore non dipendenti dall'operatore.

Inoltre, sembra opportuno che, nel caso di inadempimento definitivo, la penale di cui all'articolo 2.45 comma b) venga rivista tenendo in maggior considerazione la durata del periodo di consegna.

- **Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive?**

Si condivide, in particolare risulta necessario che ai partecipanti sia richiesto l'ottenimento dei titoli autorizzativi al fine di evitare che le procedure competitive possano essere condizionate da soggetti che non riusciranno ad ottenere tali titoli, rendendo necessario lo svolgimento di procedure di aggiustamento.

- **Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata?**

Si condividono gli intendimenti, fatto salvo quanto indicato nella risposta al quesito 2 in merito alla proporzionalità del premio, sia esso in €/MW/anno o in €/MWh/anno, in relazione al periodo di consegna a seconda della tecnologia.

Relativamente alla possibilità di vincolare eventuali extra-prestazioni fornibili dagli asset rispetto al target di duration definito da Terna, gli intendimenti dell'Autorità risultano parzialmente condivisibili. Difatti, è necessario tenere in considerazione la possibilità che gli operatori partecipino nelle procedure competitive con asset sovra-dimensionati rispetto ai requisiti definiti da Terna al fine di garantire il rispetto degli obblighi imposti dal meccanismo su tutta la vita utile dell'asset. Qualora queste extra-prestazioni venissero ricomprese all'interno degli obblighi, tale strategia risulterebbe inefficace. Pertanto, sarebbe preferibile lasciare agli operatori la facoltà di portare in asta solo la porzione di capacità desiderata senza vincolare la capacità rimanente. Questo tipo di regolazione risulterebbe di semplice applicazione, non andrebbe ad influire sull'esito delle procedure competitive e risulterebbe allineata con la modalità di partecipare alle procedure competitive per tramite di aggregati di unità, così come espresso nelle risposte ai quesiti precedenti.

Si ribadisce inoltre la necessità di individuare prima delle procedure competitive le modalità con cui Terna richiederà l'utilizzo della capacità sui mercati al fine di permettere agli operatori di definire in modo efficace eventuale extra-capacità necessaria al fine di rispettare gli obblighi su tutto il periodo di vita utile dell'asset.

- **Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio?**

  Si condividono gli orientamenti dell'Autorità ed in particolare risulta preferibile l'utilizzo di un sistema a prezzo marginale nelle aste in cui è attesa una partecipazione affollata e per le quali ci si aspetta di svolgere più procedure, come ad esempio le aste di cui all'articolo 2.20 comma a).

- **Q.15 In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

  Si condivide, e si ritiene inoltre necessario definire vincoli anche alle quantità assegnabili ai singoli operatori all'interno delle procedure competitive di cui all'articolo 2.20. In particolare, tale vincolo dovrebbe applicarsi per singola zona ed asta e dovrebbe essere riferito alla capacità di accumulo massima realizzabile per medesimo operatore/gruppo societario (es. 25%).

- **Q.19 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna?**

  Si condividono gli orientamenti dell'Autorità e si ritiene necessario che la regolazione del meccanismo eviti azioni opportunistiche da parte del TSO in merito allo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio.

  Inoltre, risulta necessario che la realizzazione di capacità di stoccaggio, ed in particolare di pompaggi idroelettrici, da parte del TSO non sia permessa qualora le procedure competitive riservate a capacità di accumulo caratterizzata da breve periodo di realizzazione dimostrino la disponibilità del mercato a realizzare tali asset.